



Published on America Oggi (<http://americaoggi.info>)

Cassazione. Non annullabili i matrimoni di "lungo corso". Stop alla pratica da parte dei tribunali ecclesiastici

Creto 01/21/2011 - 06:18

ROMA. Stop alla pratica dei matrimoni celebrati in chiesa e annullati dai tribunali ecclesiastici dopo tanti anni di vita comune coniugale, per la tardiva scoperta di 'vizi formali' nella coscienza di uno degli sposi al momento del 'sì'. L'alt proviene dalla Cassazione che sollecita i giudici italiani a non convalidare l'annullamento dei matrimoni concordatari nei quali la convivenza si sia protratta per lunghi anni. O, comunque, per un periodo di tempo considerevole.

Anche un anno può bastare. Perché una volta che il rapporto matrimoniale prosegue nel tempo, è contrario ai principi di "ordine pubblico" rimetterlo in discussione adducendo riserve mentali presenti già nel momento 'cloù all'altare.

Così la Suprema Corte ha condiviso il ricorso di una moglie, Maria Lorenza R., 'ripudiata' dal marito Gianpaolo V. che aveva ottenuto la nullità delle nozze dalla Segnatura Apostolica, come se nulla fosse mai successo, dopo venti anni di matrimonio.

La Suprema Corte, infatti, ha dato parere negativo al quesito di diritto posto da Maria Lorenza, accusata dal coniuge di avergli taciuto la sua contrarietà a procreare. "Può essere riconosciuta nello Stato italiano - ha chiesto la signora alla Cassazione - la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent'anni, o detta sentenza produce effetti contrari all'ordine pubblico, per contrasto con gli articoli 123 del codice civile (simulazione del matrimonio) e 29 della Costituzione (tutela della famiglia)?".

No, non può essere riconosciuta, è stata la risposta dei supremi giudici.

Dunque, il reclamo è stato "accolto" e "cassata" la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia, l'11 giugno 2007, aveva ratificato la nullità del matrimonio di Maria Lorenza e Gianpaolo, già sancita dal Tribunale ecclesiastico regionale ligure nel novembre 1994, e dichiarata esecutiva dalla Segnatura Apostolica con decreto del marzo 2001. Il marito sosteneva che le nozze celebrate nel giugno del 1972 erano viziate poiché la moglie - diceva lui - gli aveva taciuto di non volere figli, dunque era escluso uno dei 'bona matrimoni', gli elementi che danno vitalità alle unioni concordatarie.

L'aspirazione di Gianpaolo di cancellare quei venti anni passati con sua moglie è stata stroncata dalla sentenza 1343 della Cassazione. Dove, con riferimento "alle situazioni invalidanti l'atto del matrimonio", si fa presente che "la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge".

In pratica, dopo tanti anni, per mettere fine alla vita a due bisogna intraprendere la strada della separazione civile, senza cercare la scorciatoia della nullità, che mette al riparo dal dover pagare l'assegno di mantenimento alla 'ex', ma viola i principi del nostro ordinamento. "Ci auguriamo che questa sentenza sia il segnale di un orientamento meno disponibile a rendere esecutive le sentenze

canoniche", hanno commentato Diego Sabatinelli e Alessandro Gerardi della Lega Italiana per il Divorzio Breve.

"Si era finito con l'attribuire un ingiusto vantaggio alle persone che si sposano con rito cattolico, che spesso - aggiungono - riescono a liberarsi dal vincolo matrimoniale in poco tempo e senza sottostare alle lunghe procedure che le nostre leggi purtroppo prevedono per chi non si sposa in Chiesa".

Di "sentenza storica e condivisibile" parla l'avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani segnalando come, negli ultimi cinque anni, siano in crescita gli annullamenti, che sono stati ben seimila nel 2009.

Source URL:

<http://americaoggi.info/2011/01/21/22663-cassazione-non-annullabili-i-matrimoni-di-lungo-corso-stop-alla-pratica-da-parte-de>